

COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA

Provincia di Verona

Telefono 0442 99133 Telefax 0442 99268 P.I. 00686570235

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO **PER IL TRIENNIO 2019-2021**

(art. 8 del CCNL del 21.05.2018)

Presso la sede del Comune di Boschi Sant'Anna:

- per la delegazione di parte pubblica: dr. TOMMASO D'ACUNZO, Segretario Comunale - Presidente dr.ssa PATRIZIA SARTORI, rappresentante di parte
- per la delegazione di parte sindacale: OLIVATO MAURIZIO, rappresentante C.I.S.L. MARAN GIANLUCA, rappresentante R.S.U.

HBIO S	CHI	S	NA NA
	3 1 DIC	2019	
Prot.	Cat		7 38G.
6177	3	5	730.
	Prot.	3 1 DIC	3 1 DIC. 2019

per la sottoscrizione dell'allegato contratto collettivo integrativo per il triennio 2019 - 2020 - 2021.

VISTO il testo della relativa pre-intesa sottoscritta tra le parti in data 11.12.2019:

Le parti sottoscrivono il testo che si allega alla presente.

La delegazione di parte pubblica propone schema di Regolamento relativo al riparto dell'incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e, la delegazione sindacale condividono e concordano lo schema proposto.

PER LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE R.S.U. del Comune di Boschi Sant'Anna

Marafahne (30.12.2019) CISL FP Mauri OK (30.12.2013)



Comune di Boschi Sant'Anna

Provincia di Verona

IPOTESI


Contratto Collettivo Integrativo del personale dipendente del Comune di Boschi Sant'Anna per il triennio 2019 – 2020 – 2021





Sommario

Art. 1 Oggetto e durata del contratto collettivo decentrato integrativo	3
Art. 2 Interpretazione autentica dei contratti decentrati	3
Art. 3 Relazioni sindacali	3
Art. 4 Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo de relativi fondi	ei 4
Art. 5 Formazione ed aggiornamento professionali	4
Art. 6 Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada	4
Art 7 Disciplina del lavoro straordinario	5
Art. 8 Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	5
Art. 9 Incarichi di Posizione Organizzativa. Conferimento e finanziamento	5
Art. 10 Risorse destinate al finanziamento delle Posizioni Organizzative e limite delle risorse complessive del trattamento accessorio	
Art. 11 Ammontare e utilizzo delle risorse decentrate	7
Art, 12 Indennità condizioni di lavoro	7
Art 13 Risorse destinate al pagamento delle indennità di turno e reperibilità	8
Art. 14 Banca delle ore e Flessibilità dell'orario di lavoro	9
Art. 15 Risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità - art. 70 quinquies comma	ւ 1 . 10
Art. 16 Risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità - art. 70 quinquies comma	ı 2 . 12
Art. 17 Indennità servizio esterno il personale della Polizia Locale - art. 56 quinquies	. 13
Art. 18 Indennità di funzione personale della Polizia Locale - art. 56 sexies	. 14
Art. 19 Progressione economica orizzontale nell'ambito della categoria	
Art. 20 Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale	
Art. 21 Risorse destinate ai messi notificatori in applicazione dell'art. 54 del CCNL del 14.9.2000	. 17
Art 22 Progetti finanziati dalla parte variabile del fondo	. 17
Art. 23 Premi correlati alla performance	177
Art 24 Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa	
Art. 25 Personale parzialmente utilizzato dalle Unioni di Comuni e per i Servizi in Convenzione	
Art. 26 Personale in distacco sindacale	
Art. 27 Disposizioni finali	



Art. 1 Oggetto e durata del contratto collettivo decentrato integrativo

- 1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale dipendente del Comune di Boschi sant'Anna e disciplina tutte le materie demandate alla contrattazione integrativa. Sono destinatari del contratto decentrato tutti i lavoratori in servizio presso l'ente, a tempo indeterminato e a tempo determinato, questi ultimi con un rapporto di lavoro presso l'ente di durata non inferiore a 6 mesi. Al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi si applicano gli istituti del salario accessorio obbligatori in relazione alla prestazione effettuata (indennità di turno, reperibilità, ecc.).
- 2. Il presente contratto si applica altresì ai lavoratori somministrati, qualora contribuiscano al raggiungimento di obiettivi di performance o svolgano attività per le quali sono previste specifiche indennità, che hanno titolo a partecipare all'erogazione dei connessi trattamenti accessori. I relativi oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per il progetto di attivazione dei contratti di somministrazione a tempo determinato.
- 3. Il presente contratto collettivo integrativo decentrato ha efficacia dal momento della sottoscrizione, fatta salva diversa decorrenza indicata negli articoli seguenti. Per il personale comandato o distaccato si applicano le specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti, nonché quelle previste dal presente contratto.
- 4. La sua durata è triennale salvo:
 - a. la ripartizione annuale delle risorse del fondo per il salario accessorio;
 - b. la volontà delle parti di rivederne le condizioni.
- 5. Il presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo, salvo il caso in cui intervengano contrastanti norme di legge o di contratto nazionale.
- 6. Per quanto non previsto dal presente contratto sulle procedure e modalità di contrattazione e di concertazione, sul diritto all'informazione e sui restanti istituti, si rimanda alla contrattazione nazionale e al vigente CCNL Funzioni Locali.

Art. 2 Interpretazione autentica dei contratti decentrati

- Nel caso insorgano controversie sull'interpretazione del contratto, le delegazioni trattanti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse, come organo di interpretazione autentica.
- 2. L'iniziativa può anche essere unilaterale; nel qual caso la richiesta di convocazione delle delegazioni deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa la contestazione. La riunione si terrà in tempi congrui, di norma entro 15 giorni dalla richiesta avanzata.
- 3. L'eventuale accordo di interpretazione è soggetto alla stessa procedura di stipulazione del presente contratto e sostituisce la clausola controversa con efficacia retroattiva alla data di vigenza dello stesso. L'accordo di interpretazione autentica ha effetto sulle eventuali controversie individuali in corso, aventi ad oggetto le materie regolate dall'accordo, solo con il consenso delle parti interessate

Art. 3 Relazioni sindacali

- E' riconosciuta quale esigenza primaria la definizione di un sistema di relazioni sindacali che persegua il miglioramento della qualità dei servizi. A tale scopo, nel rispetto della distinzione dei ruoli e della reciproca autonomia, il confronto tra Amministrazione e soggetti sindacali è ritenuto essenziale, anche al fine di valorizzare le risorse umane e di assicurare una organizzazione del lavoro flessibile, rivolti a perseguire gli obiettivi di soddisfazione delle esigenze della comunità locale.
- 2. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali si articolano nei seguenti modelli, nel rispetto di quanto stabilito nel CCNL del 21/05/2018:
- a) partecipazione;



by k

- b) contrattazione integrativa, anche di livello territoriale, con la partecipazione di più enti, secondo la disciplina dell'art. 9 (contrattazione territoriale).
- 3. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale degli enti, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:
- informazione;
- confronto:
- organismi paritetici di partecipazione (obbligatorio per enti con oltre 100 dipendenti).
- 4. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge, dal CCNL 2016 2018 e dal presente CCDI tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3.
- 5. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono:
- a) la RSU;
- b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.
- 6. I componenti della delegazione di parte datoriale sono nominati dalla Giunta Comunale.

Art. 4 Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi

- 1. L'ente in regime di autotutela, adotterà le misure previste dalla legge per il recupero delle eventuali somme indebitamente erogate anche in anni precedenti, in conseguenza del mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi.
- 2. L'attuazione del precedente comma 1 avverrà secondo quanto previsto dalle relative disposizioni di legge¹ e dalle indicazioni sulla corretta applicazione delle stesse.

Art. 5 Formazione ed aggiornamento professionali

- 1. L'Ente promuove e favorisce la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale inquadrato in tutte le categorie e profili professionali, nel rispetto della vigente normativa che regolamenta la materia.
- 2. Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall'amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti e ai sensi dell'art. 70-octies del CCNL 21.5.2018 il tempo di viaggio necessario per raggiungere il luogo della formazione, qualora sia fuori dall'orario di servizio e in sede diversa da quella dell'Ente di appartenenza, è considerato attività lavorativa. L'relativi oneri sono a carico della stessa amministrazione.
- 3. Le attività sono tenute, di norma, durante l'orario ordinario di lavoro. Qualora le attività si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti.

Art. 6 Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada

1. Per la quota determinata dall'ente ai sensi dell'art. 208, commi 4 lett.c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992, questo è tenuto a dare applicazione a quanto disposto dall'art. 56-quater CCNL 21.5.2018, in merito alla

.m.i.

By

¹ D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 e s.m.i.

destinazione in favore del personale interessato, in coerenza con le previsioni legislative, dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse.

Art. 7 Disciplina del lavoro straordinario

- 1. Le parti prendono atto che per l'anno 2019 il fondo destinato alla corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario risulta individuato in € 1.362,09.
- 2. L'amministrazione comunale si impegna a determinare entro il mese di febbraio di ogni anno il budget orario dei vari Settori e a darne tempestiva comunicazione alle rappresentanze sindacali.
- 3. Si conviene che l'effettuazione del lavoro straordinario avverrà solo previa autorizzazione del responsabile di servizio e dovrà essere debitamente motivata. In sede di autorizzazione il responsabile verificherà la capienza del fondo di cui al comma 1. E' diritto di ogni singolo dipendente optare per il pagamento delle ore ovvero per il recupero anche parziale delle ore effettuate, quantitativamente equivalenti alla durata delle prestazioni straordinarie (Aran Ral 1402).
- 4. La corresponsione dei relativi compensi è effettuata in via posticipata trimestrale, sulla base delle richieste avanzate dagli interessati, delle relative autorizzazione preventive rilasciate dai rispettivi responsabili dei servizi e dei dati desunti dal sistema di rilevazione presenze/assenze.
- 5. Gli incrementi di risorse e l'attribuzione di lavoro straordinario dovuti a specifiche disposizioni di legge (straordinari elettorali, compensi ISTAT, ecc.) non sono computabili nel Fondo straordinari dell'Ente.
- 6. In applicazione dell'art. 56-ter del CCNL del 21.5.2018, in occasione di iniziative organizzate da privati ai sensi del D.L. 50 del 2017, i servizi aggiunti richiesti ed effettuati dal personale della polizia locale sono completamente a carico degli organizzatori, i quali versano al comune il corrispettivo valore delle prestazioni straordinarie da corrispondere al personale per detti servizi aggiuntivi. Nel caso in cui le ore per prestazioni straordinarie destinate ai servizi aggiuntivi di cui al presente comma siano rese di domenica o nel giorno del riposo settimanale, oltre al compenso per il lavoro straordinario, al personale è riconosciuto un riposo compensativo di durata esattamente corrispondente a quella della prestazione lavorativa resa. Il costo del riposo compensativo è da ascriversi anch'esso integralmente a carico dei soggetti privati organizzatori dell'iniziativa. Le ore aggiuntive non concorrono alla verifica del rispetto del limite massimo individuale di ore di lavoro straordinario, di cui all'art. 14, comma 4, del CCNL dell'1.4.1999 e all'art.38, comma 3, del CCNL del 14.9.2000.

Art. 8 Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

- 1. L'Amministrazione si impegna a dare applicazione alla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, nonché alla prevenzione delle malattie professionali.
- 2. In accordo e con la collaborazione del Responsabile per la sicurezza e con il Medico Competente verranno individuate le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, la messa a norma delle apparecchiature degli impianti, le condizioni di lavoro degli addetti a mansioni operaie e ausiliarie e di coloro che percepiscono le indennità di disagio e rischio, dare attuazione alle disposizioni in materia di prevenzione per coloro che utilizzano videoterminali.

Art. 9 Incarichi di Posizione Organizzativa. Conferimento e finanziamento

1. Ai sensi dell'art. 13 CCNL 21.5.2018 gli incarichi di Posizione Organizzativa in essere al 1° gennaio 2019 risultano confermati fino al 20 maggio 2019, sia per quanto riguarda l'indennità di posizione che quella di risultato, non essendo nel frattempo intervenuta alcuna revoca, e sono state successivamente attribuite con Decreto Sindacale del 10.06.2019 per l'Area Economico Finanziaria, Area Tecnica e Area Amministrativa e successivi a cui si rinvia.

5

- 2. Ferme restando le procedure di cui all'art. 14 c. 4., dal 21 maggio 2019 entrerà in vigore il nuovo assetto delle Posizioni Organizzative secondo le procedure ed i criteri generali che saranno oggetto di preventiva informazione e di successivo confronto con i soggetti sindacali di cui all'art. 7 comma 2 del CCNL 21.5.2018.
- 3. Le procedure e i criteri generali del nuovo assetto delle posizioni organizzative è stato inviato alle OO.SS per il confronto, in data 23.04.2019 prot 1811. Le OO.SS nei termini contrattuali previsti, non hanno chiesto il confronto, e con DGC n. n°34 del 30/04/2019 sono stati approvati i CRITERI DI CONFERIMENTO E REVOCA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DISCIPLINA SULLA METODOLOGIA DI PESATURA E GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE.
- 4. Essendo il Comune di Boschi Sant'Anna privo di dirigenza, il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative avviene già con mezzi di bilancio, pertanto fuori da fondo per le risorse decentrate.

Art. 10 Risorse destinate al finanziamento delle Posizioni Organizzative e limite delle risorse complessive del trattamento accessorio

- 1. In base all'articolo 7, comma 4, lettera u), del CCNL 21 maggio 2018, sarà oggetto di contrattazione l'incremento delle risorse destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, una riduzione delle risorse del fondo delle risorse decentrate.
- 2. A seguito della eventuale riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, è possibile incrementare con importi variabili, il fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 67 comma 3 del CCNL 21.5.2018, nel rispetto comunque dei limiti complessivi del trattamento accessorio, previsti dalle disposizioni di legge vigenti tempo per tempo.
- 3. Non risulta applicabile al Comune di Boschi Sant'Anna l'art. 15 c. 5 del CCNL 21.5.2018 relativo alla decurtazione a decorrere dall'anno 2018 del fondo per le risorse decentrate di un importo pari a quanto destinato nell'anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, in quanto essendo ente privo di Dirigenza, il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative avviene già con mezzi di bilancio.
- 4. Per gli anni 2016, 2017 e 2018 l'ammontare complessivo delle risorse destinate al pagamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, come indicato al precedente articolo 9, è risultato pari ad Euro 18.750,00 così suddivise calcolo rapportato ad anno intero, senza cessazioni
 - a) ammontare complessivo delle risorse destinate al pagamento dell'indennità di posizione delle posizioni organizzative pari ad Euro 15.000,00;
 - b) ammontare complessivo delle risorse destinate al pagamento dell'indennità di risultato delle posizioni organizzative pari alla percentuale del 25,00% delle risorse di cui alla lettera a) pari ad Euro 3.750,00;
- 5. Si prende atto che le risorse di cui al comma 4 sommate al fondo per il salario accessorio previsto all'art. 67, con l'eccezione delle risorse previste ai commi 2, lett. a) e b), e 3 lett. a), c), f) e k), rispettano il limite delle risorse complessive del trattamento accessorio previsto dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017 pari ad Euro 34.971,89 riferito all'anno 2016 (€ 16.221,89 Fondo risorse decentrate anno 2016 escluso voci non soggette al limite ed € 18.750,00 risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato).
- 6. Ai sensi dell'art. 18 del CCNL del 21.05.2018 ai titolari di posizione organizzativa sono erogati, qualora spettanti, i trattamenti accessori previsti dal medesimo art. 18.
- 7. Con riferimento alla correlazione tra i compensi di cui all'rt. 18, c. l', lett h) del CCNL del 21.05.2018 e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa, le parti, in attuazione dell'art. 7, c. 4, lett. j) dello stesso CCNL, stabiliscono che i relativi incentivi, secondo i criteri e modalità di attribuzione definiti in sede regolamentare, vengono erogati in aggiunta alla retribuzione di risultato nell'importo pari al 100% di quanto spettante.

Art. 11 Ammontare e utilizzo delle risorse decentrate

- 1. Le parti convengono che, annualmente, l'ammontare del fondo per le risorse decentrate sia ripartito tra i diversi istituti secondo la disciplina del presente CCDI, con appositi accordi decentrati.
- 2. Le indennità previste dal presente CCDI sostituiscono integralmente quanto previsto dai precedenti contratti.
- 3. Al fine di garantire equilibrio tra le componenti destinate alla performance organizzativa e individuale, alle progressioni economiche orizzontali e le altre voci del fondo, è prevista la possibilità di revisione delle vigenti indennità per specifiche responsabilità, da applicarsi in sede di accordo sul riparto annuale delle risorse decentrate.

Art. 12 Indennità condizioni di lavoro.

- 1. Le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità per particolari posizioni di lavoro, in applicazione dell'articolo 7, comma 4, lett. a) del CCNL 21.5.2018, costituiscono una percentuale del fondo delle risorse decentrate come individuato a seguito del processo di depurazione delle risorse destinate all'indennità di comparto, all' incremento delle indennità riconosciute al personale educativo ed alle progressioni orizzontali (con esclusione delle progressioni previste per l'anno di competenza). Tale percentuale sarà determinata annualmente in sede di riparto del fondo per le risorse decentrate, a fronte delle disponibilità economica della contrattazione decentrata.
- 2. L'indennità del presente articolo è destinata a remunerare il personale che svolge attività disagiate, esposte a rischi (pertanto, pericolose o dannose per la salute) o implicanti il maneggio di valori.
- 3. L'indennità di cui al presente articolo è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività di cui al comma 2, nonché proporzionata all'orario di lavoro per il personale in part-time. I valori minimi e massimi giornalieri sono determinati dai commi seguenti.
- 4. Per le attività esposte a rischio le parti condividono che al personale adibito ad attività tecnicomanutentive, di giardinaggio, di pulizia e di manutenzione stradale viene attribuita la quota giornaliera di € 1,00 non cumulabile con il disagio di cui a successivo comma del presente articolo.
- 5. Per le attività implicanti il maneggio di valori si dovrà far riferimento al valore annuale delle risorse maneggiate secondo la seguente gradazione, tenuto conto che per ciascun conto reso nei termini di legge, il valore annuo maneggiato sarà diviso in proporzione al relativo numero di agenti e/o sub agenti contabili:
 - a) valore annuo fino a 2.000,00 euro: nessuna indennità;
 - b) valore annuo da 2.000,01 a € 10.000,00: indennità giornaliera € 1,00;
 - c) valore annuo da 10.000,01 a € 20.000,00: indennità giornaliera € 1,20;
 - d) valore annuo oltre € 20.000,00: indennità giornaliera € 1,55.

6. Il-disagio è determinato da:

- a) ampia flessibilità del modello organizzativo, articolato in modo da coprire un arco orario simile a quello per il quale è prevista l'applicazione dell'istituto della turnazione con flessibilità della prestazione lavorativa che prevede entrate ed uscite, diversificate nei giorni della settimana, disponibilità alla variazione degli orari pianificati tramite anticipi/posticipi o cambi turno necessari al funzionamento del servizio;
- b) prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi comunali, in condizioni di esposizione ad agenti atmosferici sfavorevoli; l'esposizione deve essere intensa, sistematica e continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni;
- c) prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi comunali, in condizioni sfavorevoli, di orari, di tempi e di modi, ai fini del recupero psico-fisico nell'arco della giornata; la

7 Ch A

- condizione deve essere intensa, continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni;
- d) prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi comunali, in condizioni sfavorevoli, di orari, di tempi e di modi, tali da condizionare in senso sfavorevole l'autonomia temporale e relazionale del singolo; la condizione deve essere intensa, continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni;
- e) annualmente in sede di riparto del fondo per le risorse decentrate, potranno essere riconosciute altre forme di disagio da valorizzare, a fronte delle disponibilità economica della contrattazione decentrata.
- 7. E' riconosciuto per il personale che svolge le attività disagiate un importo unico giornaliero pari a € 1,65 non cumulabile con il rischio di cui a precedente comma del presente articolo.
- 8. Tale indennità è incompatibile con l'indennità di servizio esterno di cui all'art. 56-quinques del CCNL 21.5.2008.
- 9. Gli oneri per la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 CCNL 21.5.2018.
- 10. L'effettiva individuazione degli aventi diritto alle indennità di cui al presente articolo è di competenza dei responsabili dei servizi.
- 11. L'erogazione al personale interessato delle indennità di cui al presente articolo avviene annualmente, in unica soluzione, in via posticipata, sulla base di formale riscontro da parte dei rispettivi responsabili di servizio dell'effettivo esercizio dei compiti e delle prestazioni rese e dei dati desunti dal sistema di rilevazione presenze/assenze.
- 12. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento ai premi correlati alla performance.

Art. 13 Risorse destinate al pagamento delle indennità di turno e reperibilità

- 1. Le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di turno e dell'indennità di reperibilità, in applicazione dell'articolo 7, comma 4, lett. a) del CCNL 21.5.2018, costituiscono una percentuale del fondo delle risorse decentrate come individuato a seguito del processo di depurazione delle risorse destinate all'indennità di comparto, all'incremento delle indennità riconosciute al personale educativo ed alle progressioni orizzontali (con esclusione delle progressioni previste per l'anno di competenza). Tale percentuale sarà determinata annualmente in sede di riparto del fondo per le risorse decentrate, a fronte delle disponibilità economica della contrattazione decentrata.
- 2. In merito all'indennità di turno:
 - a) Per la disciplina dell'indennità di turno si fa riferimento all'art. 32 del CCNL 21.5.2018.
 - b) Al personale turnista è corrisposta una indennità sulla base di quanto di seguito stabilito:
 - turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c) del CCNL del 14.9.2000 (ora art. 10, comma 2, lett. c) del CCNL del 9.5.2006);
 - turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c) del CCNL del 14.9.2000 (ora art. 10, comma 2, lett. c) del CCNL del 9.5.2006);
 - turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c) del CCNL del 14.9.2000 (ora art. 10, comma 2, lett. c) del CCNL del 9.5.2006);
 - c) La corresponsione degli importi relativi all'indennità di turno è effettuata in via posticipata trimestrale, sulla base di formale riscontro da parte dei rispettivi responsabili di servizio e dei dati desunti dal sistema di rilevazione presenze/assenze, in vigenza comunque dell'accordo decentrato riferito al riparto annuale del fondo risorse decentrate.

- d) Gli oneri per la corresponsione dell'indennità di cui al presente comma sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 CCNL 23.5.2008.
- 3. L'indennità di reperibilità, in applicazione della disciplina dell'art. 24 del CCNL del 21.5.2018, è:
 - a) corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'ente non differibili e riferite a servizi essenziali;
 - b) quantificata in € 10,33 lordi per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato (€ 20,66) in caso di reperibilità cadente, in giornata festiva anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato;
 - c) non può essere superiore 6 periodi al mese per dipendente;
 - d) se il servizio è frazionato, comunque non in misura non inferiore a quattro ore, è proporzionalmente ridotta in funzione della sua durata oraria con applicazione sull'importo così determinato di una maggiorazione del 10%;
 - e) qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. Nella settimana in cui fruisce del riposo compensativo, il lavoratore è tenuto a rendere completamente l'orario ordinario di lavoro previsto. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.
 - f) non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato;
 - g) non è corrisposta per le ore di effettiva chiamata remunerate come lavoro straordinario o con equivalente riposo compensativo tranne che per quelle ricadenti nel giorno di riposo settimanale;
 - h) Il dipendente, di norma, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti. In caso di assenza dal servizio, l'indennità per reperibilità non viene corrisposta.
 - i) Per quanto non previsto dal presente punto si rimanda alla disciplina contrattuale vigente.
 - j) La corresponsione degli importi relativi all'indennità di reperibilità è effettuata in via posticipata trimestrale, sulla base di formale riscontro da parte dei rispettivi responsabili di servizio e dei dati desunti dal sistema di rilevazione presenze/assenze, in vigenza comunque dell'accordo decentrato riferito al riparto annuale del fondo risorse decentrate.
 - k) Gli oneri per la corresponsione dell'indennità di cui al presente comma sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 CCNL 23.5.2008.
- 4. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento ai premi correlati alla performance.

Art. 14 Flessibilità dell'orario di lavoro

- 1. Allo scopo di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, il personale comunale può beneficiare dell'orario flessibile giornaliero, secondo le seguenti modalità:
 - a) il dipendente può avvalersi dell'orario flessibile, con recupero prioritariamente in giornata salvo quanto previsto dal successivo comma 2, con possibilità di posticipare l'orario di inizio o di anticipare l'orario di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà, compatibilmente con le esigenze di servizio, limitando al nucleo centrale dell'orario la contemporanea presenza in servizio di tutto il personale addetto alla medesima struttura;
 - b) durata della flessibilità: trenta minuti per il personale amministrativo e quindici minuti per il personale esterno (polizia locale e operai);
 - c) l'orario flessibile giornaliero non può essere utilizzato individualmente dal personale che, per esigenze di servizio, opera all'interno di squadre o pattuglie, ove tutto il personale in esse coinvolto, sia tenuto ad avviare le proprie attività nello stesso momento;
 - d) il superamento dei citati limiti della flessibilità sono tollerati fino a cinque volte in un mese;

Qu)

Y.

f

- e) non possono essere utilizzati i permessi a recupero per "sanare" il superamento dei citati limiti della flessibilità superiore a cinque volte in un mese.
- 2. Su disposizione del Responsabile di Area, l'eventuale debito orario derivante dall'applicazione del comma 1, potrà essere recuperato nell'ambito del mese di maturazione dello stesso, secondo le modalità e i tempi concordati con il Responsabile medesimo. Nei casi di oggettiva difficoltà di recupero del debito orario, attestata Responsabile di Area, lo stesso sarà recuperato entro il mese successivo.
- 3. In relazione a particolari situazioni personali, sociali o familiari, verificate ed attestate dal responsabile di Area, sono favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, anche con forme di flessibilità ulteriori rispetto al presente articolo, compatibilmente con le esigenze di servizio e su loro richiesta, i dipendenti che:
 - a) beneficino delle tutele connesse alla maternità o paternità di cui al D.Lgs. n.151/2001;
 - b) assistano familiari portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992;
 - c) siano inseriti in progetti terapeutici di recupero di cui all'art. 44;
 - d) si trovino in situazione di necessità connesse alla frequenza dei propri figli di asili nido, scuole materne e scuole primarie;
 - e) siano impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti;
 - f) sono affetti da patologie che richiedono terapie specifiche che comportano tempi di recupero maggiori;
 - g) per impedimenti oggettivi di natura personale.

Art. 15 Risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità - art. 70 quinquies comma 1

- 1. Le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità per specifiche responsabilità, in applicazione dell'articolo 7, comma 4, lett. a) del CCNL 21.5.2018, costituiscono una percentuale del fondo delle risorse decentrate come individuato a seguito del processo di depurazione delle risorse destinate all'indennità di comparto, all' incremento delle indennità riconosciute al personale educativo ed alle progressioni orizzontali (con esclusione delle progressioni previste per l'anno di competenza). Tale percentuale sarà determinata annualmente in sede di riparto del fondo per le risorse decentrate, a fronte delle disponibilità economica della contrattazione decentrata.
- 2. L'indennità disciplinata dall'art. 70-quinqies, comma 1, del CCNL 21.5.2018, è finalizzata a compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità al personale delle categorie B, C e D. L'indennità è incompatibile con quella di cui all'art. 56-sexies del CCNL 21.5.2018 L'attribuzione delle specifiche responsabilità deve risultare da apposito provvedimento adottato dal responsabile del Settore.
- 3. Per l'attribuzione delle risorse economiche sono utilizzati i seguenti criteri:

1)	Grado di autonomia operativa e rilevanza esterna e /o interna degli atti assunti	max	15 punti
2)	Complessità dell'attività	max	15 punti
3)	Responsabilità-gestionale	max	15 punti
	Punteggio	max	45 punti

4. In via esemplificativa i criteri sono meglio esplicitati come segue:

a) Il grado di autonomia operativa è valutato in relazione ai procedimenti assegnati: l'autonomia è massima se il dipendente è incaricato di svolgere un intero procedimento amministrativo fino all'assunzione del provvedimento finale e via via decrescente se il dipendente si occupa solo di una parte del procedimento.

10

- b) La complessità dell'attività dipende dal numero di procedimenti assegnati, dalla complessità dei singoli procedimenti, dall'eventuale attribuzione di responsabilità di singoli progetti.
- c) La Responsabilità gestionale dipende dalla quantità di risorse umane, strumentali e finanziarie coordinate.
- 5. I provvedimenti di attribuzione delle specifiche responsabilità sono adottati dai responsabili di settore, tenendo presente che l'indennità è diretta a compensare particolari responsabilità connesse a speciali funzioni che il lavoratore svolge in relazione al profilo professionale di appartenenza. Per avere accesso alle indennità, il risultato minimo della pesatura non deve essere inferiore a 10 punti complessivi.
- 6. Ai fini del calcolo dell'indennità:
 - a) si utilizzano i seguenti criteri:
 - A. somma a disposizione
 - B. somma dei punteggi delle specifiche responsabilità con valore complessivo pari o superiore a 10 punti moltiplicato per il parametro della categoria di appartenenza;
 - C. punti attribuiti alla singola specifica responsabilità con valore pari o superiore a 10 moltiplicato per il parametro della categoria di appartenenza;
 - b) si utilizzano i seguenti parametri di categoria, rapportati ai valori tabellari iniziali delle singole categorie, che sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in relazione all'orario di servizio settimanale:

categoria	parametro		
D	2,15		
C	2,00		
B/3	1,85		
В	1,75		

- c) Il valore della singola indennità è definito con la seguente formula riferita ai criteri sub a): A/B*C.
- 7. L'importo delle indennità è decurtato, ai sensi dell'art. 71 comma 1 del DL 112/2008 che dispone "salvo le eccezioni previste, "nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio".
- 8. Non sono considerate assenze dal servizio, per le finalità di cui al comma precedente, quelle dovute alle eccezioni espressamente indicate al comma 1 dell'art. 71 del D.L.112/2008. In caso di assenza dovuta alle eccezioni contenute nel comma 1 dell'art. 71 del D.L. 112/2008 l'attribuzione dell'indennità non può essere revocata fino alla ripresa del servizio.
- L'indennità non può essere revocata durante il periodo di astensione per maternità, ai sensi del D. Igs 151/2001.
- 10. Gli importi annui sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in relazione all'orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato dal contratto di lavoro.
- 11. L'importo complessivo da destinare alla valorizzazione dei compiti per specifiche responsabilità dovrà essere definito in sede di contrattazione annualmente con la RSU e le OO.SS. firmatarie del CCNL vigente.
- 12. L'erogazione al personale interessato alle indennità di cui al presente articolo avviene annualmente, in unica soluzione, in via posticipata, sulla base di formale riscontro da parte dei rispettivi responsabili di

11 0

AN

servizio dell'effettivo esercizio dei compiti e delle prestazioni rese e dei dati desunti dal sistema di rilevazione presenze/assenze.

13. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento ai premi correlati alla performance, con esclusione di quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso) che costituiscono economie di bilancio.

Art. 16 Risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità - art. 70 quinquies comma 2

- 1. Le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70 quinquies, comma 2, (indennità di importo massimo annuo non superiore a 350 euro) del CCNL 21.5.2018, in applicazione dell'articolo 7, comma 4, lett. a) del CCNL 21.5.2018, costituiscono una percentuale del fondo delle risorse decentrate come individuato a seguito del processo di depurazione delle risorse destinate all'indennità di comparto, all' incremento delle indennità riconosciute al personale educativo ed alle progressioni orizzontali (con esclusione delle progressioni previste per l'anno di competenza). Tale percentuale sarà determinata annualmente in sede di riparto del fondo per le risorse decentrate, a fronte delle disponibilità economica della contrattazione decentrata.
- L'indennità è assegnata ai dipendenti cui sono state attribuite con atto formale le specifiche responsabilità, nonché i compiti e le funzioni, così come individuati dall'art. 56-quinques, comma 2, del CCNL del 21.5.2018 (indennità di servizio esterno personale della polizia locale); la presente indennità è cumulabile con quella di cui all'art. 15 del presente CCDI (specifiche responsabilità art. 70-quingies comma 1) ed è prevista nella misura massima di € 350,00 annuali.
- 3. L'indennità di cui al presente articolo è incompatibile con quella di cui all'art. 56-sexies del CCNL 21.5.2018 (indennità di funzione personale della polizia locale).
- 4. Le specifiche responsabilità, i compiti e le funzioni di cui al presente articolo sono quelli indicati nella seguente tabella con l'indicazione della relativa indennità:

Descrizione delle specifiche responsabilità, compiti e funzioni	Indennità
a) Ufficiale di stato civile e anagrafe e elettorale	€ 350,00

- 5. Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un'indennità per specifiche responsabilità, nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l'indennità di valore economico più elevato.
- 6. Gli importi annui sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in relazione all'orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato dal contratto di lavoro.
- 7. L'importo delle indennità è decurtato, ai sensi dell'art. 71 comma 1 del DL 112/2008 che dispone "salvo le eccezioni previste, "nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio".
- 8. L'indennità non può essere revocata durante il periodo di astensione per maternità, a i sensi del D.lgs 151/2001.
- 9. Non sono considerate assenze dal servizio, per le finalità di cui al comma precedente, quelle dovute alle eccezioni espressamente indicate al comma 1 dell'art. 71 del D.L.112/2008. In caso di assenza dovuta alle eccezioni contenute nel comma 1 dell'art. 71 del D.L. 112/2008 l'attribuzione dell'indennità non può essere revocata fino alla ripresa del servizio.
- 10.L'erogazione al personale interessato alle indennità di cui al presente articolo avviene annualmente, in unica soluzione, in via posticipata, sulla base di formale riscontro da parte dei rispettivi responsabili di servizio

dell'effettivo esercizio dei compiti e delle prestazioni rese e dei dati desunti dal sistema di rilevazione presenze/assenze.

11. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento ai premi correlati alla performance, con esclusione di quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso) che costituiscono economie di bilancio.

Art. 17 Indennità servizio esterno del personale della Polizia Locale - art. 56 quinquies

- 1. Le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di servizio esterno del personale della polizia locale, in applicazione dell'articolo 7, comma 4, lett. a) del CCNL 21.5.2018, costituiscono una percentuale del fondo delle risorse decentrate come individuato a seguito del processo di depurazione delle risorse destinate all'indennità di comparto, all' incremento delle indennità riconosciute al personale educativo ed alle progressioni orizzontali (con esclusione delle progressioni previste per l'anno di competenza). Tale percentuale sarà determinata annualmente in sede di riparto del fondo per le risorse decentrate, a fronte delle disponibilità economica della contrattazione decentrata.
- 2. L'indennità di servizio esterno di cui all'art 56-quinquies del CCNL 21.5.2018 compete al personale della polizia locale adibito in via continuativa al servizio avente le caratteristiche indicate nelle giornate del suo effettivo svolgimento e compensa interamente i rischi e i disagi connessi all'espletamento del servizio in ambienti esterni;
- 3. L'indennità di servizio esterno, di cui all'art. 56-quinquies del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, può essere riconosciuta solo a quel personale della polizia locale che, continuativamente, e, quindi, in maniera non saltuaria o occasionale, sulla base dell'organizzazione del lavoro adottata, rende effettivamente la propria prestazione lavorativa ordinaria in servizi di vigilanza esterni sul territorio, fuori degli uffici, nell'ambito non solo della vigilanza stradale ma di tutte le altre molteplici funzioni della polizia locale.
- 4. Nei casi particolari in cui, per particolari esigenze organizzative dell'ente, o, in quelli di fruizione da parte del dipendente di specifici permessi ad ore, previsti sia dalla legge che dalla contrattazione collettiva, la prestazione lavorativa nei servizi esterni non copra la durata della giornata lavorativa, l'indennità deve essere necessariamente riproporzionata tenendo conto solo delle ore effettivamente rese nei servizi esterni
- 5. Il servizio viene considerato espletato qualora siano svolti giornalmente ed in via continuativa servizi esterni alla sede del comando/ente.
- 6. L'indennità di cui al presente articolo, è quantificata in Euro 1 € per ogni giornata di servizio svolto all'esterno ed è a carico del fondo per le risorse decentrate e non è cumulabile con l'indennità condizioni di lavoro di cui al precedente art. 12.
- 7. Gli importi annui sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in relazione all'orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato dal contratto di lavoro.
- 8. L'importo delle indennità è decurtato, ai sensi dell'art. 71 comma 1 del DL 112/2008 che dispone "salvo le eccezioni previste, "nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio"
- 9. L'indennità non può essere revocata durante il periodo di astensione per maternità, a i sensi del D.lgs 151/2001.
- 10. Non sono considerate assenze dal servizio, per le finalità di cui al comma precedente, quelle dovute alle eccezioni espressamente indicate al comma 1 dell'art. 71 del D.L.112/2008. In caso di assenza dovuta alle eccezioni contenute nel comma 1 dell'art. 71 del D.L. 112/2008 l'attribuzione dell'indennità non può essere revocata fino alla ripresa del servizio.
- 11. L'erogazione al personale interessato alle indennità di cui al presente articolo avviene annualmente, in unica soluzione, in via posticipata, sulla base di formale riscontro da parte dei rispettivi responsabili di

13 Cm A

- servizio dell'effettivo esercizio dei compiti e delle prestazioni rese e dei dati desunti dal sistema di rilevazione presenze/assenze.
- 12. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento ai premi correlati alla performance, con esclusione di quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso) che costituiscono economie di bilancio.
- 13. Le parti danno atto che il Comune di Boschi Sant'Anna non ha in organico personale di polizia locale.

Art. 18 Indennità di funzione personale della Polizia Locale - art. 56 sexies

1. La contrattazione relativa all'erogazione al personale della Polizia Locale inquadrato nelle categorie C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa, dell'indennità di funzione di cui all'art. 56 sexies del CCNL 21-05-2018, è rinviata al momento in cui l'Ente disponga la sua applicazione, in base alla possibilità data dallo stesso articolo.

Art. 19 Progressione economica orizzontale nell'ambito della categoria.

1. Le risorse destinate a nuove progressioni orizzontali, in applicazione dell'articolo 7, comma 4, lett. a) del CCNL 21.5.2018, costituiscono una percentuale del fondo delle risorse decentrate come individuato a seguito del processo di depurazione delle risorse destinate all'indennità di comparto, all' incremento delle indennità riconosciute al personale educativo ed alle progressioni orizzontali (con esclusione delle progressioni previste per l'anno di competenza). Tale percentuale sarà determinata annualmente in sede di riparto del fondo per le risorse decentrate, a fronte delle disponibilità economica della contrattazione decentrata.

2. Le parti danno atto che:

- a) la progressione economica orizzontale si sviluppa partendo dal trattamento tabellare iniziale delle quattro categorie, con l'acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro, dando origine ai seguenti possibili
 percorsi individuali:
 - i) per la categoria A dalla posizione A1 alla A6;
 - ii) per la categoria B dalla posizione B1 alla B8
 - iii) per la categoria C dalla posizione C1 alla C6;
 - iv) per la categoria D dalla posizione D1 alla D7;
 - b) il valore economico di ogni posizione successiva all'iniziale è quello indicato nella tabella C allegata al CCNL 21.5.2018;
 - c) al personale proveniente per mobilità da altri enti del comparto, al momento del passaggio, è attribuita la posizione economica conseguita nell'amministrazione di provenienza.
- 3. Allo scopo di dare applicazione all'art. 16 del CCNL Funzioni Locali sottoscritto definitivamente il 21-05-2018, nei successivi commi, le parti stabiliscono la disciplina dei i requisiti di accesso e dei criteri generali per attuare le progressioni economiche all'interno della categoria che di seguito si riportano:
- 4. Requisiti di Accesso per attuare le progressioni economiche all'interno della categoria:
 - a. Sono ammessi alla progressione economico orizzontale, i dipendenti in servizio a tempo indeterminato in data 1 gennaio dell'anno di riferimento della selezione e che a tale data abbiano gli altri requisiti di partecipazione di cui alle lettere seguenti.
 - b. Ai fini della partecipazione della progressione economica orizzontale il lavoratore deve essere in possesso del periodo minimo di TRE anni di permanenza nella posizione economica in godimento, maturato al 31 dicembre precedente l'anno al quale si riferisce la selezione.

m)

- c. Aver conseguito nel triennio precedente a quello in cui è stata indetta la procedura per l'attribuzione della P.E.O., una valutazione media non inferiore all'80% del punteggio massimo attribuibile, in relazione alla misurazione e valutazione dei risultati del sistema di valutazione dell'Ente (parte obiettivi e parte competenze).
- d. Sono esclusi dalla selezione per il riconoscimento della progressione economica i dipendenti che nel corso del triennio precedente a quello al quale si riferisce la selezione, hanno ricevuto una sanzione disciplinare superiore al rimprovero scritto o censura.
- e. Sono ammessi in graduatoria esclusivamente i dipendenti che hanno assicurato nell'anno precedente alla decorrenza del nuovo beneficio economico, una presenza in servizio pari almeno 180 giorni lavorativi effettivi, non considerando ai fini del computo come periodi di mancata presenza i seguenti:
 - ferie, riposo compensativo;
 - assenza per infortuni per cause di servizio;
 - permessi sindacali per attività riferite all'ente, aspettative o distacchi sindacali;
 - astensione per maternità;
 - assenza per donazione sangue o protezione civile;
 - assenza per permessi retribuiti di cui alla Legge 104/92 ex art. 33 comma 3.
- f. Lo scorrimento delle graduatorie e quindi l'attribuzione del passaggio economico al dipendente, avviene fino al completo esaurimento delle risorse finanziarie assegnate nell'anno.
- 5. Criteri Generali per attuare le progressioni economiche all'interno della categoria:
 - a) L'istituto della progressione economica orizzontale si applica al personale a tempo indeterminato in servizio presso l'Ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 150/2009.
 - b) Le progressioni orizzontali sono attribuite in modo selettivo e meritocratico sulla base di quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali ed integrativi, nei limiti delle risorse disponibili e secondo i criteri stabiliti dall'art.23 del D. Lgs. 150/2009 e dal Sistema di misurazione e valutazione della performance vigente nell'Ente.
 - c) Possono essere beneficiari una quota annua non superiore, per ciascuna categoria, al limite massimo del 50% dei dipendenti che hanno i requisiti per poter partecipare alla selezione, nei limiti delle risorse a ciò destinate annualmente nel fondo risorse decentrate di parte fissa, garantendo un equilibrio tra le singole categorie e mantenendo il calcolo della predetta percentuale all'interno di ciascuna categoria B C D nelle quali risulta inquadrato il personale in servizio, senza ulteriori suddivisioni.
 - d) In caso di progressione verticale fra categorie al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale della nuova categoria di classificazione fatto salvo l'eventuale trattamento economico superiore acquisito per effetto di progressione orizzontale nella precedente categoria: In quest'ultimo caso viene conservata ad personam la differenza di trattamento economico, con riassorbimento della stessa a seguito di progressione economica orizzontale nella nuova categoria;
 - e) tutto il personale avente i requisiti di accesso, dovrà avere la possibilità di partecipare alle selezioni per ottenere la progressione economica orizzontale secondo i predetti requisiti di accesso e criteri generali;
 - f) utilizzo dei risultati derivanti dal vigente sistema di valutazione e dalla relativa scheda di valutazione in uso nell'ente, che tenga conto della media della performance individuale comprensiva della parte obbiettivi e parte competenze, del triennio precedente a quello in cui è indetta la selezione per la progressione economica;
 - g) I criteri di valutazione per la formulazione della graduatoria sono dati dei seguenti punteggi:

MEDIA VALUTAZIONE	Cat. A-B-C-D
Da 80,00% a 84,99%	p.13
Da 85,00% a 89,99%	p.15
Da 90,00% a 91,99%	p.17

CIS LED

y De

Da 92,00% a 93,99%			p.19
Da 94,00% a 95,50%		: .	p.21
Da 95,51% a 97,00%	k 4 .		p.23
Da 97,01% a 98,50%			p.25
Da 98,51% a 100,00%			p.27

- h) L'importo da destinare alle progressioni orizzontali sarà determinato annualmente in sede contrattazione collettiva decentrata integrativa, in misura tale da consentire una disponibilità residua di risorse da destinare al miglioramento della performance e alla meritocrazia così come disposto dall'art. 40, comma 3 bis del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm e secondo i criteri generali del presente articolo.
- i) Per quanto non previsto nei presenti criteri si rimanda ai vigenti CCNL Funzioni Locali, che in caso di discordanza, prevale sugli stessi.
- 6. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento ai premi correlati alla performance.
- 7. L'ufficio personale procedere a verificare i requisiti di accesso e i criteri generali del personale dipendente e approverà con propria determinazione la graduatoria annuale che avrà effetti giuridici ed economici a decorrere dal 1 gennaio dell'anno di approvazione della graduatoria.

Art. 20 Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale

- 1. L'art. 2, comma 3, del D.Lgs 165/2001 dispone che: "L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dai commi 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali." E' quindi necessario, per evitare l'effetto disapplicativo sopra indicato, che le risorse finalizzate all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale previste da specifiche disposizioni di legge vengano indicate nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività in applicazione dell'art. 68, comma 2, lett. g) del CCNL del 21.5.2018 per gli importi preventivati e secondo le discipline previste dal presente contratto.
- 2. Le risorse destinate alla corresponsione degli incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge, che verranno indicate annualmente in sede di costituzione/riparto del fondo per le risorse decentrate che si ritiene di dover indicare nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, sono le seguenti:
 - a) le risorse destinate a "Incentivi per funzioni tecniche", in attuazione all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - a) le risorse destinate à compensare l'attività di rilevazioni statistiche in favore dell'ISTAT;
 - b) le risorse destinate all'attuazione dell'art. 32, comma 40, della legge 326/03 (attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria);
 - c) le risorse destinate all'attuazione del comma 1091, articolo 1, della Legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n.145) recupero evasione tributaria IMU e TARI;
 - d) le risorse destinate all'attuazione della legge 23 dicembre 1996, n. 662 art. 3 comma 57 e s.m.i., dalla quale risulta che "una percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli immobili può essere destinata al potenziamento degli uffici tributari del comune" per le attività residuali;
- 3. Le risorse di cui al presente articolo non erogate perché non dovute, in deroga al disposto all'art. 68, comma 2, lett. g) del CCNL del 21.5.2018, sono considerate economie di bilancio.
- 4. Per la disciplina dei criteri di erogazione degli "Incentivi per funzioni tecniche", dell'accordo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e per le modalità di ripartizione degli stessi, si rinvia agli atti adottati dall'Unione di Comuni dall'Adige al Fratta e al regolamento approvato con delibera di Giunta della stessa Unione n. 20 del 10.10.2018 (e relativa presa d'atto con delibera di Giunta di Boschi Sant'Anna). Le parti danno atto

16 my

che dal 1 luglio a seguito della revoca delle funzioni all'Unione Adige Fratta, il Comune di Boschi sant'Anna dovrà dotarsi di proprio regolamento per la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche.

5. Le parti concordano che gli importi destinati al compenso di cui al presente articolo siano erogati sulla base dei criteri stabiliti nell'accordo di cui allegato A) al CCDI sottoscritto in data 19.12.2016.

Art. 21 Risorse destinate ai messi notificatori in applicazione dell'art. 54 del CCNL del 14.9.2000

- 1. Le risorse destinate ai messi notificatori di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, in applicazione dell'articolo 7, comma 4, lett. a) del CCNL 21.5.2018, costituiscono una percentuale del fondo delle risorse decentrate come individuato a seguito del processo di depurazione delle risorse destinate all'indennità di comparto, all' incremento delle indennità riconosciute al personale educativo ed alle progressioni orizzontali (con esclusione delle progressioni previste per l'anno di competenza). Tale percentuale sarà determinata annualmente in sede di riparto del fondo per le risorse decentrate, a fronte delle disponibilità economica della contrattazione decentrata.
- 2. In applicazione dell'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, In sede di riparto annuale è prevista la possibilità di destinare una quota parte pari al 10% degli introiti provenienti dal rimborso delle spese di ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria, all'erogazione di incentivi a favore dei messi notificatori in proporzione alle notificazioni effettuate da ciascuno.
- 3. Le presenti risorse rientrano nei limiti del trattamento accessorio del personale.
- 4. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento ai premi correlati alla performance.

Art. 22 Progetti finanziati dalla parte variabile del fondo

- 1. Le risorse destinate al finanziamento delle risorse variabili del fondo ex art. 67 comma 5 lett. b) CCNL 21.5.2018, in applicazione dell'articolo 7, comma 4, lett. a) del CCNL 21.5.2018, costituiscono una percentuale del fondo delle risorse decentrate come individuato a seguito del processo di depurazione delle risorse destinate all'indennità di comparto, all' incremento delle indennità riconosciute al personale educativo ed alle progressioni orizzontali (con esclusione delle progressioni previste per l'anno di competenza). Tale percentuale sarà determinata annualmente in sede di riparto del fondo per le risorse decentrate, a fronte delle disponibilità economica della contrattazione decentrata.
- 2. Annualmente, in sede di riparto del fondo per le risorse decentrate, saranno inseriti nel fondo gli eventuali progetti individuati dall'Amministrazione comunale, con gli uffici/servizi interessati e l'ammontare delle risorse assegnate a ciascuno.
- 3. Le risorse di cui al comma precedente verranno corrisposte a consuntivo, a conclusione della verifica da parte del responsabile del settore della prestazione effettuata e dei risultati ottenuti e dell'eventuale validazione da parte del nucleo/O.I.V.

Art. 23 Premi correlati alla performance

- 1. Quanto residua dall'applicazione dei precedenti articoli del fondo per il salario accessorio confluisce nelle risorse destinate ai premi correlati alla performance; i relativi importi e percentuali verranno determinati annualmente in sede di riparto del fondo per le risorse decentrate, a fronte delle disponibilità economica della contrattazione decentrata.
- 2. Il sistema di valutazione per l'incentivazione della performance di tutto il personale dipendente e per la determinazione delle retribuzioni di posizione e di risultato da corrispondere ai dipendenti incaricati della responsabilità di posizione organizzativa, è adottato dalla Giunta Comunale.
- 3. I criteri generali dei sistemi di valutazione della performance sono oggetto di separato confronto con i soggetti sindacali, in base all'art. 5 del CCNL 21-05-2018.

7 m

- 4. Le parti danno atto che, nelle more dell'adozione di un nuovo sistema di valutazione della performance da parte dell'ente, continuerà ad applicarsi il sistema vigente.
- 5. Almeno il 30% delle risorse variabili, come calcolate ai sensi dell'art. 68, comma 3, del CCNL del 21.05.2018, vanno destinate alla performance individuale.
- 6. Costituiscono elementi per l'attribuzione della quota di premio correlato alla performance individuale oltre che le risultanze del sistema di valutazione, la categoria di appartenenza, l'assunzione o la cessazione dal servizio in corso d'anno, l'eventuale rapporto a tempo parziale.
- 7. Il medesimo compenso di cui al comma precedente dovrà essere altresì proporzionalmente ridotto, anche qualora il lavoratore sia rimasto assente dal servizio per uno o più periodi anche non continuativi nel corso dell'anno per una durata complessivamente superiore a 10 giorni. La presenza in servizio viene determinata in ragione annua partendo da una base teorica di presenza pari a 365 giorni.

Non sono considerate assenze le seguenti fattispecie:

- Riposo settimanale compensativo per attività prestata in giorno festivo
- Recupero lavoro straordinario
- Congedo ordinario
- Permessi sostitutivi delle festività soppresse
- Permessi per nascita di figli e lutto
- Permessi per donazioni di sangue
- Permessi sindacali retribuiti
- Assenze per infortuni sul lavoro
- Articolo 21 comma 7 del CCNL 6.7.1995
- 8. L'appartenenza alle diverse categorie contrattuali implica l'applicazione dei seguenti coefficienti parametrati sulla base degli stipendi tabellari contrattualmente definiti a livello giuridico:

Categoria A: 1	Categoria C: 1,19
Categoria B1: 1,06	Categoria D1: 1,30
Categoria B3: 1,12	Categoria D3: 1,49

- 9. La quota di premio correlato alla performance individuale verrà calcolato moltiplicando la valutazione ricevuta per il coefficiente di cui al comma precedente. Il valore individuale così ottenuto, rettificato in funzione degli elementi accidentali di cui ai commi 6 e 7, andrà sommato a tutti gli altri valori individuali che costituiranno il divisore della quota complessiva di premio correlato alla performance individuale. Definito così il quoziente, la quota individuale verrà esattamente definita moltiplicandolo per ciascun valore individuale.
- 10. Non ha diritto a percepire il compenso incentivante il dipendente che abbia conseguito una valutazione complessiva inferiore al 60% del massimo conseguibile.
- 11. Le risorse eventualmente residue per effetto di valutazioni insufficienti sono proporzionalmente ridistribuite sulla base del punteggio conseguito nella scheda di valutazione tra tutti i dipendenti che hanno conseguito un punteggio sufficiente.
- 12. Ai sensi dell'art. 69 del CCNL 21-05-2018, al fine dell'attribuzione della maggiorazione del premio individuale, nel presente contratto decentrato si stabilisce quanto segue:

Misura della maggiorazione del premio individuale di cui all'art. 68, comma 2, lett. b): 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente ai sensi dell'art. 69, comma 1, del CCNL 21-05-2018;

- La seguente quota di personale valutato, a cui tale maggiorazione può essere attribuita: n. 1 dipendente a tempo indeterminato in servizio presso l'Ente;

 Nell'ipotesi in cui vi sia parità di punteggio, ha diritto alla maggiorazione del premio individuale il dipendente con maggiore anzianità di servizio presso l'Ente e in caso di ulteriore parità si guarderà alla maggiore anzianità anagrafica.

Art 24 Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa

- 1. Ai sensi del comma 4, lettera v), dell'art. 7 del CCNL 21.05.2018, si stabiliscono di seguito i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa.
- 2. Al fine di poter liquidare la retribuzione di risultato è necessario che gli incaricati di posizione organizzativa siano valutati positivamente in base al vigente sistema di valutazione della performance vigente presso l'ente.
- 3. Costituiscono requisiti minimi per l'accesso al sistema premiante del personale titolare di incarico di posizione organizzativa dell'Ente:
 - a. l'assenza di sanzioni disciplinari nell'anno di riferimento, ad eccezione del richiamo verbale;
 - b. il conseguimento di un punteggio complessivo della valutazione della prestazione individuale pari ad almeno il 60 per cento del punteggio massimo previsto dal regolamento recante metodologia di valutazione vigente.
- 4. Costituisce requisito minimo per l'accesso al sistema valutativo e premiante una presenza effettiva in servizio pari ad almeno il 60 per cento delle ore annue di servizio, riferita al periodo di attribuzione dell'incarico di posizione organizzativa. Tale monte ore non viene riproporzionato qualora l'incarico sia stato costituito o cessato in corso d'anno.
- 5. Al fine di valorizzare maggiormente il merito e la qualità della prestazione lavorativa come sancito nel Titolo III del D.Lgs. n. 150/2009, attraverso una più marcata differenziazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa dell'Ente, anche in una logica di equa assegnazione degli incentivi in corrispondenza delle prestazioni effettivamente rese (art. 7 comma 5 D.Lgs. 165/2001), il collegamento tra valutazione e somma da erogare (quale retribuzione di risultato) viene determinato come segue:
 - a. si parte dal budget iniziale da destinare alle retribuzioni di risultato, a cui andranno sottratte le somme necessarie a remunerare gli incarichi ad interim eventualmente conferiti, nonché quelle a favore del bilancio in quanto conseguenti a valutazioni negative secondo quanto previsto al successivo punto c);
 - b. il budget iniziale viene distribuito proporzionalmente al punteggio (totale) della scheda di valutazione ottenuto da ciascun titolare di posizione organizzativa che accede al sistema premiante;
 - c. qualora un titolare di posizione organizzativa consegua una valutazione inferiore al 60%, del punteggio massimo previsto nella scheda di valutazione, dal budget da ripartire sarà decurtata una quota pari al rapporto tra il budget annuo stanziato e il n. delle posizioni valutate; tale quota costituisce economia di bilancio.
- 6. Retribuzione di risultato per incarichi ad interim:
 - a. Ai sensi dell'articolo 15 comma 6 del CCNL 21/5/2018, in caso di struttura vacante, al titolare di incarico di posizione organizzativa, che, oltre al proprio incarico, abbia ricevuto, ad interim, la reggenza di un altro incarico di cui all'art. 13 comma 1 lettera a) del precitato CCNL 21/5/2018, in aggiunta alla retribuzione di risultato per l'incarico principale è corrisposta anche la retribuzione di risultato per la struttura diretta temporaneamente, quantificata in un importo che può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell'incarico ad interim.
 - b. La definizione della citata percentuale sarà definita nell'atto con cui si assegna l'incarico ad interim, tenendo conto delle complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito, nonché la natura e le caratteristiche degli obiettivi assegnati.

the of

- c. Il valore effettivo della retribuzione di risultato relativo alla struttura retta ad interim sarà comunque determinato in modo proporzionale alla valutazione ricevuta per l'incarico ad interim e alla durata.
- 7. Le parti si impegnano, per le annualità 2020 e 2021, a definire i criteri per la determinazione delle risorse destinabili alla corresponsione dell'indennità di risultato nell'ambito delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento, nonché nel rispetto della previsione di cui all'art. 15, comma 4, del CCNL del 21.05.2018.

8. Disposizioni finali:

a. I titolari di incarico di posizione organizzativa che hanno costituito o cessato l'incarico in corso d'anno, percepiscono l'incentivo (sia quello riferito all'incarico principale, sia quello riferito all'eventuale incarico ad interim) in relazione al periodo di effettivo svolgimento dell'incarico, fermi restando i requisiti minimi per l'accesso al sistema premiante definiti al paragrafo 2, fatta eccezione per gli incarichi ad interim che verranno incentivati per tutta l'effettiva durata dell'incarico aggiuntivo, purché la valutazione sia superiore a 5/10 e al titolare non siano state comminate sanzioni disciplinari superiori al richiamo verbale.

Art. 25 Personale parzialmente utilizzato dalle Unioni di Comuni e per i Servizi in Convenzione

- 1. E' qui richiamata la disciplina degli artt. 13 e 14 del CCNL 22.01.2004.
- 2. Ai sensi del comma 5, del citato art. 13, la contrattazione decentrata dell'Unione può disciplinare l'attribuzione di un particolare compenso incentivante (si veda lettera a) della disposizione in commento) e/o la corresponsione della indennità per particolari responsabilità (si veda lettera b) della disposizione in commento).
- 3. Ai sensi del comma 3, del citato art. 14, la contrattazione decentrata dell'Unione può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale assegnato a tempo parziale.

Art. 26 Personale in distacco sindacale

- 1. Ai fini dell'applicazione della disciplina contenuta nell'art. 39 del CCNL del 22.1.2004, il personale in distacco sindacale ai sensi dell'art. 5 del CCNQ del 7.8.1998 e successive integrazioni, oltre a percepire l'indennità per specifiche responsabilità eventualmente in godimento al momento del distacco, rivalutata secondo le modalità di cui all'art. 24 del presente contratto (art. 19 del CCNL del 5.10.2001), è considerato sia ai fini della progressione orizzontale che per la ripartizione delle risorse destinate alla produttività.
- 2. Per dare concreta attuazione alla presente disposizione la valutazione della performance del dipendente in distacco sindacale corrisponde a quella media della categoria (o del percorso corrispondente all'inquadramento giuridico in essere) di appartenenza sia per la progressione orizzontale che per l'erogazione delle risorse relative alla produttività.
- 3. Ai fini della progressione orizzontale la valutazione della prestazione individuale ai sensi del precedente art. 16 è quella media della categoria e/o posizione di accesso degli ultimi tre anni se il dipendente, nel periodo in parola, è risultato in via continuativa in distacco sindacale, altrimenti vengono prese in considerazione, per i periodi di servizio effettivamente prestati, le relative valutazioni individuali.
- 4. I costi relativi alle retribuzioni accessorie del personale in distacco sindacale non gravano sul fondo delle risorse decentrate ma vengono computate dai singoli enti ai fini del loro rimborso secondo la disciplina contenuta negli articoli 14 e 15 del CCNQ del 7.8.1998 e dell'art. 1-bis del D.L. 559/96, convertito nella legge 5/97.

Art. 27 Disposizioni finali

- 1. Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.
- 2. Le <u>disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione, salva diversa disposizione derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni di legge o di contratto nazionale di lavoro.</u>
- 3. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si intende sottoscritto dalle parti ed immediatamente efficace quando, a seguito della convocazione dei soggetti costituenti la parte sindacale ai sensi dell'art.10, comma 2 del CCNL del 1.4.1999 sia firmato:

a) per la parte sindacale dalla RSU e dai rappresentanti sindacali delle OO.SS. firmatarie del CCNL, che hanno partecipato alla contrattazione decentrata.

b) dal Presidente della delegazione di parte pubblica, previa autorizzazione da parte della Giunta comunale e previa l'acquisizione del prescritto parere ex art. 4 del CCNL del 22.1.2004 e dalla normativa vigente.

4. Nel caso la RSU non sia stata ancora costituita o si sia dimessa, il CCDI non potrà legittimamente essere sottoscritto dai rappresentanti delle OO.SS. territoriali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, fino all'elezione della stessa

L'eventuale mancata sottoscrizione dei rappresentanti delle OO.SS. componenti la parte sindacale non inficia comunque l'efficacia del CCDI, nel caso sia stato sottoscritto dalla RSU.

6. Per i tempi e le procedure di stipula si fa riferimento all'art.8 del CCNL del 21/05/2018.

Latto	annrovato	e sottoscritto
LERIO.	anniovaeu	

Boschi Sant'Anna,

Per la Parte pubblica

D'Acunzo Tommaso

Sartori Patrizia

Segretario comunale / Presidente

Rappresentante Parte Pubblica

Per la Parte sindacale

Olivato Maurizio

Maran Gianluca

Rappresentante Territoriale CISL

Maria Q (30, N. 2013)



Comune di Boschi Sant'Anna

Provincia di Verona

SCHEMA DU REGOLAMENTO RECANTE NORME

PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50

Approvato con D.G.C. n. _____del____

Cla A

DU

INDICE

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ	3
ART. 2 - COSTITUZIONE DEL FONDO	4
ART. 3 - CAMPO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI	4
ART. 4 - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO	
ART. 5 - INCENTIVO PER L'INNOVAZIONE	
ART. 6 - INCENTIVO PER EUNZIONI TECNICHE	
ART. 7 - RIPARTIZIONE DEL FONDO	
ART 8 - LIQUIDAZIONE DEL FONDO	8
ART 9-PFNAIITÀ	9
ART. 10 - NORMA TRANSITORIA E FINALE	
ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE	11

acres (la)

A

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

- 1. Il presente Regolamento, predisposto secondo i criteri generali approvati in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, ha per oggetto la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche che spettano al personale dipendente del Comune di Boschi Sant'Anna incaricato dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti secondo l'elenco tassativo di attività indicate al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016¹. Gli incentivi di cui al presente Regolamento fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture, così come stabilito dall'art. 113, comma 5 bis, D.Lgs. n. 50/2016, introdotto dall'art. 1, comma 526, legge n. 205/2017.
- 2. All'interno del presente Regolamento sono:
 - stabilite le percentuali effettive delle risorse finanziarie, da destinare all'incentivo per le funzioni tecniche, modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara;
 - recepite le modalità ed i criteri per la ripartizione dell'80% del predetto incentivo tra i dipendenti interessati, come definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa;²
 - stabiliti i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o
 lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme di cui al
 D.Lgs. n. 50/2016 (esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto,
 dei tempi e dei costi stabiliti).
- 3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne, all'incremento della produttività e per premiare attività prima non incentivate, tese ad assicurare l'efficacia della spesa e la corretta realizzazione dell'opera, del servizio e/o della fornitura.
- 4. Gli incentivi per funzioni tecniche sono compresi all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall'articolo 15, comma k), del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'1/4/1999, dall'articolo 31, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22/1/2004 e dall'art. 67, comma 3, del CCNL del 21.05.2018. I predetti incentivi relativi saranno compresi nel fondo risorse decentrate variabili del Comune di Boschi Sant'Anna.

Pag. **3** di **11**

1 John of the state of the stat

In particolare, l'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 menzionato stabilisce che "le amministrazioni aggiudicatrici destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti della stessa esclusivamente per le attività di programmazione-della-spesa-per-investimenti, di-valutazione-preventiva-dei-progetti, di-predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e il collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti". La Corte dei Conti, sez. Puglia, deliberazione n. 5 del 2017, ritiene tassativo l'elenco delle attività incentivabili dal comma 2 dell'art.113 del D.Lgs. n. 50/2016 (Sez. controllo Puglia n. 204/2016/PAR) e, quindi, conferma l'orientamento secondo il quale il suddetto emolumento, in virtù del principio di onnicomprensività del trattamento economico, può essere corrisposto solo in presenza di una espressa previsione legislativa (si veda anche Corte dei Conti Veneto, deliberazione n. 134/2017).

² Nel presente Regolamento dovranno essere prima stabiliti, sia per le opere o lavori, che per i servizi o forniture, i pesi in percentuale di ciascuna delle attività elencate al comma 2, art. 113, D.Lgs. n. 50/2016, rispetto alla quota di fondo da ripartire. Compito della contrattazione decentrata è, invece quello di definire i criteri e le modalità per la ripartizione dell'80% del fondo destinato agli incentivi per le funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, tra i dipendenti interessati (responsabile del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, art. 113, D.Lgs. n. 50/2016, nonché tra i loro collaboratori), tenendo conto delle specifiche attività svolte dai medesimi, prendendo atto che la corresponsione dell'incentivo viene disposta dal dirigente/responsabile, previo accertamento positivo delle attività svolte dai dipendenti interessati;

ART. 2 - COSTITUZIONE DEL FONDO -Percentuali per lavori servizi e forniture

- 1. A valere sugli stanziamenti del bilancio di previsione per la realizzazione dei singoli lavori programmati, l'Amministrazione destina ad un fondo incentivante risorse finanziarie in misura percentuale sugli importi posti a base di gara di un contratto pubblico, graduata in ragione dell'entità dell'opera e/o lavoro, e della complessità degli stessi, sulla base dei seguenti criteri³:
 - a) importo superiore alla soglia comunitaria prevista per lavori (da aggiornare in base alla normativa primaria vigente nel tempo): 1,00%
 - b) importo pari o superiore a Euro 1.000.000,00 e sino alla soglia di cui alla precedente lettera a): 1,60%;
 - c) importo pari o superiore a Euro 350.000,00 e sino a Euro 999.999,99: 1,80%;
 - d) importo pari o superiore ad € 150.000,00 e sino alla soglia di Euro 349.999,99: 2,00%;
- 2. A valere sugli stanziamenti del bilancio di previsione per la realizzazione dei singoli servizi e forniture programmati, d'importo pari o superiore ad € 40.000,00, nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, l'Amministrazione destina ad un fondo incentivante risorse finanziarie in misura pari alle seguenti percentuali sugli importi posti a base di gara di un contratto pubblico:
 - a) importo pari o superiore a Euro 1.000.000,00: 0,80%
 - b) importo pari o superiore a Euro 500.000,00 a 1.000.000,00: 1,00%;
 - c) importo pari o superiore a Euro 221.000,00 a 500.000,00: 1,20%;
 - d) importo pari o superiore ad € 40.000,00 a 221.000,00: 1,40%;
- 3. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa ed è previsto e accantonato nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura.
- 4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito come indicato al successivo art. 6.
- 5. L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A.
- 6. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di gara si verifichino dei ribassi.

ART. 3 - CAMPO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

- 1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici, per i lavori, ovvero nel programma biennale di forniture e servizi, per i servizi e le forniture; per i lavori fino a € 100.000,00 è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto definitvo e/o esecutivo.
- 2. Il presente Regolamento non si applica ai contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- 3. Gli incentivi per funzioni tecniche sono riconosciuti soltanto quando i relativi importi contrattuali sono posti a base di gara e restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive, cioè i lavori e i servizi

Pag. 4 di 11

No constitution of the con

10 of

³ Si vedano Sezioni Unite Corte dei Conti, deliberazione n. 18/2016 e Corte dei Conti Lombardia, deliberazione n. 333/2016 che stabilisce la necessità di graduare le risorse del fondo sulla base di criteri che, ad esempio tengano conto "delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo"

di manutenzione sia ordinaria che straordinaria ⁴, salvo quelle caratterizzate da problematiche realizzative di particolare complessità, riconosciuta dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del progetto (v. Delibera Corte dei Conti – S. Autonomie n. 2/2019) nonché i lavori, servizi e forniture col carattere della ricorrenza e stagionalità, o comunque ripetitivi e simili negli anni.

- 4. Restano, altresì, sempre esclusi:
 - gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore ad € 40.000,00 (euroquarantamila/00) effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.
 - I contratti di concessione (partenariato pubblico/privato, ecc.. come da Sezione Autonomie n. 15/2019)
- 5. Le quote non corrisposte, derivanti da prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'Amministrazione, ovvero prive di accertamento positivo delle attività svolte da parte del Responsabile, incrementano la quota del Fondo per l'innovazione di cu al successivo art. 5.
- 6. Nessun incentivo è dovuto all'eventuale personale con qualifica dirigenziale ed in alcun modo può essere erogato per l'attività tecnica relativa alle fasi relative ai diversi livelli di progettazione⁵ (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo).
- 7. In nessun caso gli incentivi per attività tecniche possono essere riconosciuti in favore di dipendenti interni che svolgano attività di direzione lavori o di collaudo quando dette attività sono connesse a "lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 06.06.2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17.08.1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione"⁶.

ART. 4 - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO

- 1. Ai fini della ripartizione dell'incentivo, il Responsabile del Servizio competente all'interno della cui area viene fatta l'attività che dà diritto all'incentivo, provvede con proprio atto scritto a costituire il Gruppo di Lavoro, formato da personale interno, secondo i seguenti criteri:
 - limiti di professionalità dati dalla normativa vigente;
 - specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica a cui l'attività si riferisce;

⁶ Si veda art. 1, comma 2, lett. e), d.lgs. 50/2016 e Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia, parere 05.07.2016 n. 184.

Pag. 5 di 11

A DA

La questione della possibilità di corrispondere i nuovi incentivi per funzioni tecniche nelle ipotesi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria è stata affrontata dalla Sezione Puglia della Corte dei Conti (deliberazione n. 5/2017 cit.), la quale ha "espresso l'orientamento secondo il quale anche se le attività di manutenzione non sono espressamente escluse dalla nuova disposizione, per il carattere tassativo delle attività incentivabili tra le quali non è espressamente ricompresa l'attività di manutenzione e considerato che l'allegato I del D.Lgs. n.50/2016 (al quale fa riferimento l'art.3, lettera II, n.1, relativo alle definizioni) non indica le attività di manutenzione tra gli appalti pubblici di lavori, il predetto emolumento non può essere corrisposto per remunerare le predette attività (Sez. controllo Emilia Romagna n.118/2016/QMIG). (...) In definitiva, alla luce di quanto riportato (...), gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall' art.113 del D.Lgs. n.50/2016 non possono essere corrisposti in rapporto ad attività di manutenzione ordinaria e straordinaria".

Scome chiarito da Corte dei Conti, sez. Puglia, deliberazione n. 204/2016 trattasi "dell'opzione ermeneutica maggiormente conforme ai criteri della legge delega del nuovo codice che, nel contemplare le prestazioni destinatarie del finanziamento, ha espressamente escluso l'applicazione degli incentivi alla progettazione (art 1 lett. rr l. 11/2016). L'interpretazione è stata, inoltre, accolta in sede di lavori preparatori sul nuovo codice degli appalti pubblici, come confermato dalla scheda di lettura n. 282/1 del 17 marzo 2016 sullo schema del d lgs 50/2016, ove si legge che "la nuova disciplina non prevederebbe alcuna forma di incentivo per la progettazione, come peraltro sembra confermare il ricorso al termine esclusione contenuto nella nuova formulazione della medesima lettera rr)" della legge delega. In coerenza con l'orientamento sopra delineato, anche l'ANAC nelle proprie linee guida (delibera n. 973 del 14/09/2016, citata anche dall'istante) ha ricordoto che, nel caso di progettazione interna, non potrà essere applicata l'incentivazione del 2%, in quanto espressamente vietata dalla legge delega con un principio recepito all'art. 113 co 2 d.lgs 50/2016".

- in relazione alla qualità ed entità della spesa e dell'attività da svolgere;
- garantendo un'opportuna rotazione del personale dell'Ente.
- 2. Per ciascuna attività che dà diritto all'incentivo, il Responsabile della Direzione competente, nell'atto con cui costituisce il Gruppo di Lavoro deve sempre indicare:
 - a) la spesa da effettuare con riferimento agli stati di previsione della spesa e/o al bilancio dell'Ente;
 - b) l'elenco dei dipendenti componenti il Gruppo di Lavoro, indicando la relativa qualifica funzionale (categoria) e le prestazioni da svolgere; in particolare deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della funzione tecnica e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno;
 - i termini entro i quali devono essere eseguiti i singoli livelli delle prestazioni. I termini per la direzione dei lavori, di norma, coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo, di norma, coincidono con quelli previsti dalle norme del codice e dalle relative norme regolamentari. Detti termini sono computati in giorni lavorativi naturali consecutivi e decorrono sempre dalla data di comunicazione all'interessato del conferimento dell'incarico o, nel caso si verifichino condizioni che impediscano l'esecuzione dell'incarico, da quando queste sono venute meno;
 - d) l'aliquota percentuale del Fondo per funzioni tecniche spettante a ciascuno dei componenti il Gruppo di Lavoro, per l'individuazione dei compensi incentivanti; per le funzioni di supporto esterno alla Direzione sia l'elenco del personale che le relative aliquote saranno individuate dal Responsabile della Direzione che svolge le funzioni di supporto;
 - e) che le aliquote del compenso potranno essere modificate in sede di liquidazione, in caso di mancato rispetto dei tempi e dei costi preventivati, come previsto al successivo ART. 9;
 - f) lo stesso Responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. In caso di modifica e/o revoca si dovrà stabilire la quota spettante di incentivo correlata al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca;
- 3. Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
- 4. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo, relativamente all'intervento affidatogli e può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivati all'Ente in conseguenza del suo inadempimento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

ART. 5 - INCENTIVO PER L'INNOVAZIONE

- 1. Il 20% del Fondo costituisce il Fondo per l'innovazione dell'anno x e al suo interno non possono essere ricomprese le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.
- 2. L'importo dell'incentivo per l'innovazione, individuato ai sensi del presente Regolamento, si ottiene moltiplicando il 20% dell'importo a base di gara dell'opera o del lavoro o del servizio e/o fornitura da appaltare per le relative percentuali di cui al precedente ART. 2, commi 1 e 2.

Pag. 6 di 11

- 3. L'incentivo per l'innovazione calcolato come indicato al precedente comma 2, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di:
 - beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - > implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - > attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 legge n. 196/1997 e s.m.i.;
 - > svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
- 4. Il Fondo per l'innovazione, di norma, viene ripartito dalla Giunta in base alle destinazioni fissate dalla legge.

ART. 6 - INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE

- 1. L'80% del Fondo costituisce il Fondo per Funzioni Tecniche dell'anno x. Tale importo è al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.
- 2. L'importo del compenso incentivante, individuato ai sensi del presente Regolamento, si ottiene moltiplicando l'80% dell'importo a base di gara dell'opera o del lavoro o del servizio e/o fornitura da appaltare per le relative percentuali di cui al precedente ART. 2, commi 1 e 2.

ART. 7 - RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. La ripartizione della quota dell'80% (oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione inclusi) del Fondo per le "funzioni tecniche" è operata con determinazione del Responsabile del servizio preposto alla struttura competente, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, tenuto conto delle specifiche attività svolte dai singoli dipendenti e secondo il peso percentuale di seguito stabilito:

Per le opere o lavori

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo			
Responsabile Unico del Procedimento	30%			
Programmazione della spesa per investimenti	5%			
C.U.C effettuazione gare d'appalto	10%			
Verifica e Validazione Progetti, predisposizione				
documentazione per atti di gara, controllo atti amministravi per gara d'appalto	15%			
Ufficio Direzione Lavori - D.L.	25%			
Ufficio Direzione Lavori - Assistente di cantiere	5%			
Direzione sicurezza in fase di esecuzione	5%			

Pag. **7** di **11**

A DI

Collaudo statico	<u> </u>			5%	
Totale			1	L00%	

Per servizi o forniture

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
Verifica preventiva dei progetti di predisposizione e	10%
di controllo delle procedure di bando e di	
esecuzione dei contratti pubblici	
Ufficio Responsabile unico di procedimento	45%
Ufficio Direzione dell'esecuzione	30%
Verifica di conformità	15%
Totale	100%

- 2. Nel caso in cui una delle attività sopra indicate non venga svolta la somma corrispondente alla percentuale sopra indicata non potrà essere liquidata, mentre nel caso si verifichi in corso dell'anno un avvicendamento tra dipendenti, sarà effettuata una ripartizione tra essi proporzionalmente ed in base alle attività effettivamente espletate da ciascuno.
- 3. La verifica dei progetti redatti da incaricati esterni, per lavori di importo inferiore a euro 1.000.000, è demandata al responsabile unico del procedimento, che vi provvede con il supporto dell'ufficio interno.

ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEL FONDO

- Il pagamento della quota di incentivazione è disposto (nel rispetto delle norme sul conflitto d'interesse richiamate dal PTPC), dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, previo accertamento positivo dell'attività svolta dai dipendenti interessati mediante relazione predisposta dal Responsabile del servizio.
- 2. Sono in ogni caso vietati provvedimenti di autoliquidazione degli incentivi; pertanto, fermo quanto stabilito nel comma precedente, sarà cura del responsabile competente per la liquidazione finale segnalare al Segretario dell'Ente la propria incompatibilità ad adottare il provvedimento di liquidazione, astenendosi dalla sottoscrizione.
- 3. La relazione del responsabile del servizio interessato (anche nel caso fosse anch'esso beneficiario dell'incentivo) dovrà asseverare le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.
- 4. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni; in caso di realizzazione della condizione le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'Amministrazione.

Pag. 8 di 11

JAN

- 5. Gli importi dell'incentivo sono liquidati in relazione alle singole quote, di norma, nei 60 giorni successivi alla data nella quale le prestazioni stesse sono state rese per come di seguito indicato:
 - a) per la verifica preventiva della progettazione e per le attività di controllo delle procedure di gara, con l'aggiudicazione o l'affidamento del lavoro, servizio o fornitura;
 - b) per le attività di controllo dell'esecuzione del contratto, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori o dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o servizio;
 - c) per la direzione dei lavori o dell'esecuzione, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori o dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o servizio;
 - d) per il collaudo o verifica di conformità, successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione;
 - e) per interventi non conclusi per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, con la protocollazione del verbale di validazione della fase completata;
- 5. Per i soli contratti di importo a base d'asta inferiore a € 100.000,00 (eurocentomila/00), la liquidazione di tutte le quote relative alle prestazioni effettuate, qualunque esse siano, è effettuata in un'unica soluzione all'avverarsi della condizione di cui alla lettera d) del precedente comma 3. Per i contratti di servizi e forniture di durata pluriennale, le somme dovute al verificarsi delle condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c) devono essere imputate nel bilancio dell'Ente a valere sull'esercizio corrispondente all'ultimo anno di efficacia del contratto.
- 6. Per ragioni contabili e di economia generale degli atti, tutti i termini previsti per le liquidazioni sono automaticamente prorogati fino alla data della prima erogazione dello stipendio o di qualunque altra somma a favore del destinatario.
- 7. La quota non utilizzata dell'incentivo di cui al comma 3 penultimo periodo dell'art 113 (parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento), non costituisce economia di spesa e va ad incrementare il Fondo per l'innovazione disciplinato nel precedente art. 5, senza però che la suddetta somma possa maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura, che ha determinato questo peculiare incremento. Il riparto della "rialimentazione" è disposto in sede programmatoria dall'Amministrazione.

ART. 9 - PENALITÀ

- 1. L'incentivo per le funzioni tecniche, erogato ai sensi del presente Regolamento, di norma, verrà ridotto nei seguenti casi:
 - a) Incremento di costo dell'opera, lavoro, servizio o fornitura appaltata;
 - b) Incremento dei tempi di esecuzione dell'opera, lavoro, servizio o fornitura appaltata;
- 2. Fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 4 e 5, la riduzione verrà operata dal soggetto che ha affidato l'incarico nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera sulla base delle seguenti percentuali:
 - > incremento di costo dell'opera, lavoro, servizio o fornitura superiore dal 10% al 50%, penalità pari al dimezzamento dell'incentivo spettante;
 - > incremento di costo dell'opera, lavoro, servizio o fornitura superiore al 50%, penalità pari alla riduzione dell'80% dell'incentivo spettante;

Pag. **9** di **11**

CISL FP

⁷ Si veda Corte dei Conti Lombardia, deliberazione n. 333/2016.

- > per ritardi fino a 60 giorni sui termini eventualmente fissati, penalità pari a due per mille della quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo;
- > ritardi superiori a 60 giorni, penalità pari a quattro per mille della quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo oltre i primi 60;
- > ritardi che hanno pregiudicato il finanziamento o hanno causato il rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa: nessuna ripartizione del fondo ed inoltre revoca delle quote di fondo eventualmente accantonate.
- 3. Saranno esclusi dalla ripartizione dell'incentivo:
 - > il personale incaricato che non svolga i compiti assegnati o che, per propria mancanza, realizzi ritardi negli adempimenti;
 - > il Rup nel caso di violazione degli obblighi posti a suo carico dalla legge o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza;
 - i dipendenti incaricati della direzione dei lavori o dell'esecuzione o del collaudo o verifica di conformità o del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nonché per i dipendenti incaricati del controllo delle procedure di bando/invito ed esecuzione dei contratti, che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza.
- 4. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificatamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo potrà essere effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
- 5. Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
 - a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà deil'Amministrazione, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
 - c) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.
- 6. Nei casi di cui al presente articolo, l'Amministrazione procederà al recupero delle somme erogate, ove già corrisposte.

ART. 10 - NORMA TRANSITORIA E FINALE

- 1. Il presente regolamento si applica alle attività compiute dopo la sua entrata in vigore-
- 2. Per tutte le attività svolte a decorrere successivamente alla data del 01.07.2019, e fino alla data di approvazione del presente regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni e le somme siano state formalmente accantonate.
- 3. Per tutte le attività svolte fino al 30.06.2019 relative alle funzioni fondamentali formalmente delegate all'Unione dei comuni dall'Adige al Fratta, si applica il regolamento approvato dalla Giunta dell'Unione con delibera n. 10 del 10/10/2018.
- 4. La Giunta è competente ad approvare il presente Regolamento trattandosi di materia concernente la gestione del personale, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
- 5. Quanto previsto per una singola procedura da seguire è da ritenersi estensibile ad altre, in quanto compatibile, al fine di raggiungere gli scopi disciplinati nel presente Regolamento.

Pag. 10 di 11

A M CULTS

6. Quando nel presente regolamento è indicato un preciso soggetto responsabile, è inteso anche chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento o chi ne assume le funzioni, secondo le norme organizzative vigenti.

ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE

- 1. Sono abrogate le norme dei Regolamenti vigenti e degli atti aventi forza analoga che comunque risultino in contrasto con guanto disposto dal presente.
- 2. Le norme del presente regolamento hanno efficacia applicativa fino all'emanazione di leggi comunitarie, statali, regionali o atti aventi valore ed efficacia normativa a carattere generale, che disciplinino diversamente la materia in oggetto.
- 3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione.
- 4. Ai fini dell'accessibilità totale, il presente Regolamento viene pubblicato sul sito internet istituzionale dell' comune di Boschi Sant'Anna, dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato; in quest'ultimo caso dovrà essere sostituito con la versione rinnovata e/o aggiornata.

Pag. 11 di 11